

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-7135 del 15/12/2025
Oggetto	D. Lgs. n. 152/2006 e L. R. n. 21/2004 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui alla Determinazione dirigenziale n. 5166 del 06-10-2023 e successive modifiche, intestata alla ditta Gruppo Ceramiche Gresmalt SpA, impianto sito in comune di Scandiano (RE), via Mazzalasino n. 39/41, loc. Iano - Modifica non sostanziale
Proposta	n. PDET-AMB-2025-7410 del 15/12/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno quindici DICEMBRE 2025 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n. 36869 / 2025

D. Lgs. n. 152/2006 e L. R. n. 21/2004 - Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui alla Determinazione dirigenziale n. 5166 del 06-10-2023 e successive modifiche, intestata alla ditta Gruppo Ceramiche Gresmalt SpA, impianto sito in comune di Scandiano (RE), via Mazzalasino n. 39/41, loc. Iano - Modifica non sostanziale

IL DIRIGENTE

Richiamati

- il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” Titolo III-bis della Parte Seconda con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”;
- in particolare l'articolo 29-nonies “modifica degli impianti o variazione del gestore”, che disciplina le condizioni per la modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata con AIA);
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- il DM 24 aprile 2008 con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D. Lgs 18 febbraio 2005 n° 59 e la successiva DGR 1913 del 17/11/2008 e DGR 155 del 16/02/2009 con la quale la Regione ha approvato gli adeguamenti e le integrazioni al decreto interministeriale;

richiamate altresì:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 152 del 11 febbraio 2008 “Attuazione della normativa IPPC – approvazione linee guida per comunicazione dei dati di monitoraggio e controllo da parte dei gestori impianti di produzione di piastrelle di ceramica. Indirizzi alle autorità competenti”;
- la V^a circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni

Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1159 del 21/07/2014 “Indicazioni generali sulla semplificazione del monitoraggio e controllo degli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ed in particolare degli impianti ceramici”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la determinazione di Giunta Regionale n. 373 del 10-01-2025 “Approvazione della programmazione regionale dei controlli per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per il triennio 2025-2027, secondo i criteri definiti con la deliberazione della Giunta regionale n. 2124/2018”;
- premesso che per il settore di attività oggetto della presente, in attesa della pubblicazione delle relative conclusioni sulle BAT (art. 5 comma 1 lettera 1-ter.2 del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda) esistono i seguenti riferimenti:
 - il BRef (Best Available Techniques Reference Document) di agosto 2007, presente all’indirizzo internet “eippcb.jrc.es”, formalmente adottato dalla Commissione Europea;
 - il D.M. 29/01/2007 “Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di raffinerie, fabbricazione vetro e prodotti ceramici, gestione dei rifiuti, allevamenti, macelli e trattamento di carcasse per le attività elencate nell’Allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372”;
 - il BREF “General principles of Monitoring” adottato dalla Commissione Europea nel Luglio 2003;
 - gli allegati I e II al DM 31 Gennaio 2005 pubblicato sul supplemento ordinario n. 107 alla Gazzetta Ufficiale – serie generale 135 del 13 giugno 2005:
 1. “Linee guida generali per l’individuazione e l’utilizzo delle migliori tecniche per le attività esistenti di cui all’allegato I del D.Lgs. 372/99 (oggi sostituito dal D.Lgs. 152/06-ndr)”;
 2. “Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio”;

- il BRef "Energy efficiency" di febbraio 2009 presente all'indirizzo internet "eippcb.jrc.es", formalmente adottato dalla Commissione Europea a febbraio 2009;

premesso che con Determinazione dirigenziale n. 5166 del 06-10-2023, aggiornata con Determinazione dirigenziale n. 4845 del 06-09-2024, n. 1343 del 06-03-2025 e n. 2647 del 08-05-2025, è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) alla ditta Gruppo Ceramiche Gresmalt SpA per l'esercizio dell'attività di cui al punto 3.5 All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, svolta nell'impianto sito in via Mazzalasino n. 39/41, loc. Iano, nel comune di Scandiano (RE);

vista la comunicazione di modifica non sostanziale pervenuta il 28-11-2025 (prot. ARPAE n. 212262 del 01-12-2025) e integrata il 12-12-2025 (prot. ARPAE n. 219931 del 12-12-2025), con cui la ditta rende nota l'intenzione di:

- migliorare il recupero energetico ottenibile dai camini di raffreddamento dei forni, inserendo uno scambiatore FUMI/ARIA, dotato di tubazione di by-pass, a monte del filtro fumi del forno n. 2. L'aria ambiente, riscaldata dallo scambiatore, verrà immessa negli essiccatoi per recupero calore; con l'aumento del volume di aria sarà necessario installare ulteriori camini agli essiccatoi e generare nuove emissioni (E15A, E16A, E17A ed E18A) con caratteristiche analoghe alle esistenti (E15, E16, E17 ed E18);
- installare una nuova linea di taglio e rettifica ad umido che sarà in parallelo alla linea già esistente e si servirà degli stessi punti di emissione già autorizzati (E35 ed E36). Le acque di lavorazione saranno inviate all'impianto di trattamento esistente e riutilizzate completamente nel ciclo di squadratura e taglio, mentre i fanghi liquidi ottenuti dalla decantazione verranno filtopressati e conferiti a una ditta esterna per il recupero. A seguito di modifica saranno presenti n. 2 linee linea di taglio e rettifica a secco e n. 2 linee di taglio e rettifica ad umido;
- richiedere la proroga a giugno 2026 della messa a regime dell'emissione E14B, relativa al gruppo turbogas con sistema cogenerativo autorizzato con Determinazione dirigenziale n. 4845 del 06-09-2024, in quanto persistono le attuali negative congiunture di mercato che non rendono possibile attivare e mettere in esercizio la nuova turbina;

ritenuto necessario modificare tali elementi nell'AIA vigente;

verificato che il Gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie IPPC, sulla base delle disposizioni del DM 24/04/08, della DGR n. 1913/08, della DGR n. 155/09, della DGR n. 812/2009 e del tariffario ARPAE di cui alla DGR n. 926/2019;

reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Complesse, Valutazione Impatto ambientale ed Energia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) ARPAE di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n. 4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it.

Su proposta del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

a) di aggiornare la predetta autorizzazione nel seguente modo:

- al paragrafo "Planimetrie di riferimento" della SEZIONE A2, la planimetria di riferimento dell'Allegato 3A è così sostituita:

- Allegato 3A: PLANIMETRIA GENERALE CON EMISSIONI del 04-12-2025, acquisito agli atti con prot. ARPAE n. 219931 del 12-12-2025.

- nel paragrafo "D2.2 Comunicazioni e requisiti di notifica" è inserita la seguente prescrizione:

3) Deve essere comunicata ad ARPAE la data di installazione della nuova linea di taglio e rettifica ad umido richiesta con il presente atto.

- la Tabella A) della prescrizione 1) del paragrafo “D2.4 Emissioni in atmosfera” della Sezione D2 è così sostituita:

Tabella A)

<i>Emis sione n.</i>	<i>Provenienza</i>	<i>Portata (Nm³/h)</i>	<i>Durata emis sione (h)</i>	<i>Tipo di sostanza inquinante</i>	<i>Concentra zione dell'inquinan te in emissione (mg/Nm³)</i>	<i>Tipo di impianto di abbatti mento</i>	<i>Periodicità auto controlli</i>
E1A	Forni di cottura	30.000	24	polveri	<5	FT	trimestrale
				fluoro	<2,5		(§)
				Silice libera cristallina	<5		semestrale
				SOV di cui aldeidi totali	<50 <20		annuale
				piombo	<0,5		annuale *
				ossidi di azoto	<200		annuale **
E1B	Forni di cottura	30.000	24	ossidi di zolfo	<500	FT	
				polveri	<5		trimestrale
				fluoro	<2,5		(§)
				Silice libera cristallina	<5		semestrale
				SOV di cui aldeidi totali	<50 <20		annuale
				piombo	<0,5		annuale *
E2	Macinazione argilla, carico atomizzato e nastri trasportatori	57.500	24	ossidi di azoto	<200	FT	annuale **
				ossidi di zolfo	<500		
E3 - E4	Aspirazione presse	60.000	24	polveri	<15	FT	semestrale
				Silice libera cristallina	<5		(§)
E5	Smalteria linee 1-2 + preparazione smalti	60.000	24	polveri	<28	FT	semestrale
				Silice libera cristallina	<5		(§)
E6	Smalteria linee 3-4-5 + laboratorio	50.000	24	polveri	<8	FT	semestrale
				Silice libera cristallina	<5		(§)
E7	Pulizia Mulini ATM e Presse	2.000	24	polveri	<10	FT	semestrale
					<5		(§)

				Silice libera cristallina	<5		(§)
E10	Pulizia supero forni, scelta, macchine c/s	2.400	24	polveri	<10	FT	semestrale
				Silice libera cristallina	<5		(§)
E11	Aspirazione soff. Ingr. forni e rulli	7.000	24	polveri	<10	FT	semestrale
				Silice libera cristallina	<5		(§)
E12A	Atomizzatore ATM 600	70.000	24	polveri	<16	FT	trimestrale
				Silice libera cristallina	<5		(§)
				NO ₂ CO	<77,5 <38		annuale
				SO ₂	<17,5		annuale **
E12B	Atomizzatore ATM UP110	124.000	24	polveri	<16	FT	trimestrale
				Silice libera cristallina	<5		(§)
				NO ₂ CO	<77,5 <38		annuale
				SO ₂	<17,5		annuale **
E13	Preparazione Impasto + nastri trasportatori	50.000	24	polveri	<18	FT	semestrale
				Silice libera cristallina	<5		(§)
E14A _{oo}	Scarico turbogas camino di emergenza turbina 1	60.000	saltuaria 24	polveri NO ₂ CO	<30 <200 <100	/	annuale
				Silice libera cristallina	<5		(§)
				SO ₂	<35		**
E14B _{oo}	Scarico turbogas camino di emergenza turbina 2	60.000	saltuaria 24	polveri NO ₂ CO	<30 <200 <100	/	annuale
				Silice libera cristallina	<5		(§)
				SO ₂	<35		**
E15	Essiccatoio 1 Sacmi	7.000	24	/	/	/	/
E15A	Essiccatoio 1 Sacmi	12.500	24	/	/	/	/
E16	Essiccatoio 2 Sacmi	7.000	24	/	/	/	/
E16A	Essiccatoio 2 Sacmi	9.730	24	/	/	/	/
E17	Essiccatoio 3 Sacmi	8.000	24	/	/	/	/
E17A	Essiccatoio 3 Sacmi	9.730	24	/	/	/	/
E18	Essiccatoio 4	8.000	24	/	/	/	/

	Sacmi						
E18A	Essiccatoio 4 Sacmi	12.500	24	/	/	/	/
E19	Raffreddamento finale forno 1	45.000	24	/	/	/	/
E20	Raffreddamento forno 1	14.500	24	/	/	/	/
E21	Raffreddamento finale forno 2	45.000	24	/	/	/	/
E22	Aspirazione coloratori	40.000	24	polveri	<15	FT	semestrale
				silice libera cristallina	<5		(§)
E23	Raffreddamento forno 2	14.500	24	/	/	/	/
E24 °	Forno termo retrazione mag. PF	2.000	18	polveri NO ₂ SO ₂ **	< 5 < 350 < 35	/	/
E25 °	Forno termo retrazione rulliera scelta	2.000	24	polveri NO ₂ SO ₂ **	< 5 < 350 < 35	/	/
E26 °	Forno termo retrazione rulliera scelta	2.000	24	polveri NO ₂ SO ₂ **	< 5 < 350 < 35	/	/
E27	Estrazione forzata aria ambiente reparto taglio rettifica	10.000	24	/	/	/	/
E28	Estrazione forzata aria ambiente reparto taglio rettifica	10.000	24	/	/	/	/
E29	Estrazione forzata aria ambiente reparto taglio rettifica	10.000	24	/	/	/	/
E30	Estrazione forzata aria ambiente reparto taglio rettifica	10.000	24	/	/	/	/
E31	Aspirazione reparto atomizzatore	55.000	24	polveri	< 15	FT	semestrale
				Silice libera cristallina	<5		(§)
E32	Pulizia supero reparto atomizzatore	2.000	24	polveri	< 15	FT	semestrale
				Silice libera cristallina	<5		(§)
E33	Estrazione forzata aria ambiente reparto taglio rettifica	10.000	24	/	/	/	/
E34	Estrazione forzata aria ambiente reparto taglio rettifica	10.000	24	/	/	/	/
E35	Estrazione forzata aria ambiente reparto taglio rettifica	10.000	24	/	/	/	/

E36	Estrazione forzata aria ambiente reparto taglio rettifica	10.000	24	/	/	/	/
E37	Aspirazione linee 1-2 taglio e rettifica a secco	60.000	24	polveri	< 15	FT	semestrale
				Silice libera cristallina	<5		(§)
E38	Silos intermedio cotto 1	800	24	polveri	< 10	FT	annuale (^)
				Silice libera cristallina	<5		(§)
E39	Silos intermedio cotto 2	800	24	polveri	< 10	FT	annuale (^)
				Silice libera cristallina	<5		(§)
E40	Silos intermedio cotto 3	800	24	polveri	< 10	FT	annuale (^)
				Silice libera cristallina	<5		(§)
E41	Silos intermedio cotto 4	800	24	polveri	< 10	FT	annuale (^)
				Silice libera cristallina	<5		(§)
E42	Silos ricevimento finale cotto dai 4 sili trasp. pneumatico	1.200	24	polveri	< 10	FT	annuale (^)
				Silice libera cristallina	<5		(§)
E43	Silos ricevimento finale crudo da trasporto pneumatico	800	24	polveri	< 10	FT	annuale (^)
				Silice libera cristallina	<5		(§)
E44	Sfiato serbatoio linea olio turbina	300	24	/	/	/	/
E45	Sfiato serbatoio linea olio turbina	300	24	/	/	/	/
E46	Sfiato serbatoio gasolio per autotrazione	/	/	/	/	/	/

I valori limite sono riferiti alle condizioni normali (273,15 °K e 101,3 kPa) ed al volume secco.

* in assenza del controllo della temperatura dei forni la frequenza è trimestrale.

** I limiti di emissione si considerano rispettati nel caso di impiego come combustibile di gas metano o gas naturale.

° I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%

°° I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 15%

(§) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h

(^) considerate le caratteristiche di funzionamento di detti filtri, si ritiene di fissare una periodicità annuale

La data di messa a regime delle emissioni E15A, E16A, E17A ed E18A è fissata entro il 31-03-2026, mentre per l'emissione E14B entro il 30-06-2026.

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art. 269 comma 6) del D.Lgs. del 3 Aprile 2006 n. 152. Comunicazione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE e al Comune.

Parimenti dovranno essere trasmessi, entro 30 giorni dalla data di messa a regime, i dati relativi alle emissioni ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose dell'emissione E14B (3 campionamenti distribuiti in modo omogeneo nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime) tramite PEC ad ARPAE e al Comune.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni.

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (ARPAE SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, è prorogata, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'Autorità Competente (ARPAE SAC), di anni uno (1) a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE e al Comune. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione si intende decaduta ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una

relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'AIA di cui alla Determinazione dirigenziale n. 5166 del 06-10-2023 e successive modifiche e deve essere conservato insieme all'AIA, di cui è fatto salvo il disposto per quanto non in contrasto con il presente atto.

Ai fini della realizzazione dell'intervento, la ditta è comunque tenuta ad acquisire le ulteriori autorizzazioni, pareri ed atti di assenso comunque denominati previsti dalle vigenti disposizioni per fattispecie particolari che non siano state ricomprese e sostituite dal provvedimento di AIA.

IL DIRIGENTE determina inoltre

- di inviare copia del presente atto alla ditta e al Comune tramite lo Sportello Unico competente;
- di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito di ARPAE e sul portale regionale AIA-IPPC con le modalità stabilite dalla Regione Emilia-Romagna;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente

della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.